EMENDAMENTO

Al fine di consentire al personale dell'Amministrazione della Regione Siciliana di ricongiungere presso il Fondo Pensioni Sicilia i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, il pagamento degli oneri di riscatto, a domanda dell'interessato, può avvenire in un numero di rate mensili non superiori a 120, senza alcuna maggiorazione di interessi oppure sempre su richiesta del dipendente mediante compensazione a valere sul TFR maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso.

Per l'individuazione della retribuzione imponibile, atteso che la liquidazione della pensione di detto personale avverrà con il sistema contributivo, si procederà col calcolo percentuale degli oneri di riscatto e sarà presa come base di riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi, si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno.

L'onere di riscatto sarà definito sulla base di tali parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda e il numero di settimane oggetto del riscatto.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avverrà con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.

La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge. Il Fondo Pensioni Sicilia è autorizzato all'attuazione di quanto sopra previsto.

RELAZIONE

Col presente emendamento si intendono agevolare i dipendenti, che hanno prestato presso l'Amministrazione della Regione Siciliana la loro opera in attività di lavori socialmente utili e che sono stati inquadrati successivamente nelle Categorie A e B a partire dal 1.1.2006, a rendere valido ai fini del calcolo della pensione il servizio prestato in a.s.u. a partire dall'anno 1996.

Si evidenzia, infatti, che il periodo svolto quale lavoratore utilizzato in attività socialmente utile, per la sua peculiare caratteristica, che non ne ha consentito la qualificazione come rapporto di impiego, ha determinato che i circa 10 anni di servizio prestato in tale fattispecie (dal 1996 al 31.12.2015 o limitatamente al passaggio nei P.U.C.) nonostante risulti utile ai fini del conseguimento del diritto al raggiungimento dei requisiti per essere collocato in pensione, nei fatti però non risulta valido per la determinazione della misura del calcolo della pensione.

Da ciò ne deriva che detti periodi, per poter avere un peso nel calcolo della pensione devono essere riscattati ai fini pensionistici, con il versamento degli oneri corrispondenti.

Tale onere, quantificato oggi in una cifra che si aggira dai 16.500,00 ai 18.000,00 euro (da versare interamente o rateizzato in 5 anni, con rate da circa € 300 mensili), risulta troppo oneroso per i predetti dipendenti che hanno in busta paga uno stipendio mensile netto che oscilla da 1.000 a 1.200 euro.

Pertanto, premesso che l'onere di riscatto si determina in ragione dello stipendio posseduto al momento della presentazione della richiesta e che i prossimi rinnovo contrattuali determineranno il contestuale aumento di tali oneri si propone, al fine di consentire agli stessi di presentare l'istanza di ricongiunzione per conseguire al termine del rapporto di lavoro una pensione che, anche seppur minima, sia almeno un po' più dignitosa, che il riscatto dei predetti contributi figurativi, avvenga con una rateizzazione decennale per determinare almeno il dimezzamento della rata di riscatto ovvero mediante compensazione a valere sul TFR dei soggetti interessati, atteso che l'importo già maturato è capiente per procedere in tal senso.

In ultimo, si evidenzia che favorire tale attività consentirebbe al Fondo Pensioni Sicilia di implementare complessivamente le proprie entrate di circa 80 milioni.

SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI SI.A.D. SICILIA SEGRETERIA REGIONALE

EMENDAMENTO

L'art 1 comma 8 lettera b) della legge regionale 10 luglio 2015 n.12 è abrogato.

RELAZIONE

Con l'articolo 1 comma 8. lett. b) della legge regionale 10 luglio 2015 n. 12 è stato sostituito il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, integrando e modificando l'articolo con il testo di seguito riportato in corsivo:

"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, e'corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, ***con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modifiche ed integrazioni.***".

Tale modifica, **che viola l'art. 14, lett. q) dello Statuto della Regione Siciliana, il quale dispone che lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, non può essere in ogni caso inferiore a quello del personale dello Stato,** ha determinato, per i dipendenti regionali collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, l'applicazione di criteri, per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e/o fine rapporto diversi e meno favorevoli rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati e/o dimissioni volontarie, come era già previsto dal sostituito comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Infatti la suddetta disposizione legando la possibilità di erogazione del TFS e/o TFR soltanto alla maturazione dei requisiti "Fornero", meglio indicati nella tabella A della circolare n. 70272 del 25 maggio 2015, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, ha determinato un allungamento dei tempi di corresponsione del predetto TFS e/o TFR, che, nel caso di pensionamento anticipato di vecchiaia (anni 61 e 7 mesi), si concretizzano al raggiungimento dell'anzianità anagrafica di 66 anni e 7 mesi e cioè a distanza di 5 (cinque) anni dal collocamento del dipendente in quiescenza.

Inoltre sembra appena il caso di evidenziare che l'erogazione del ripetuto TFS e/o TFR, qualunque sia la data prevista per l'inizio della corresponsione, non avviene in un'unica soluzione ma è effettuato in più rate annuali, determinate in ragione dell'importo maturato, che può essere ripartito sino a 4 rate annuali.

SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI SI.A.D. SICILIA SEGRETERIA REGIONALE